

7

Punto 7 ODG

7. RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, CON VARIANTE PUNTUALE AL PRG VIGENTE DELL'EX COMUNE DI PRESICCE, AI SENSI DELL' ART. 12 DELLA L.R. N.20/2001, ALL'INTERNO DEL COMPARTO 9 A DESTINAZIONE Z.T.O. F9;

Sesto punto all'ordine del giorno: "Riqualificazione urbanistica con variante puntuale al PRG vigente dell'ex Comune di Presicce ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale numero 2021, all'interno del comparto nuova destinazione Z.T.O. F9".



TONIA TAGLIAFERRO

Presidente del Consiglio

Prego, Assessore Monsellato.



ANDREA MARCO MONSELLATO

Assessore

Sì. Grazie Presidente. In data 20 maggio 2003 perveniva al cessato Comune di Presicce istanza dei coniugi finalizzata al rilascio del permesso di costruire per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione, previa demolizione e successiva ricostruzione di un edificio da adibire a civile abitazione. Con provvedimento dell'8 luglio 2003, il cessato Comune di Presicce, rilasciava il richiesto permesso di costruire, e con provvedimento del 22.06.2005 veniva disposto l'annullamento d'ufficio del titolo abilitativo rilasciato dal Comune. Con nota del 14 gennaio 2010, i proprietari formalizzavano istanza motivata, con la quale chiedevano la rivalutazione dell'intera vicenda sotto il profilo urbanistico ed edilizio. Con determina 104 del 2010, si conferiva l'incarico all'avvocato Baldassarre per la redazione di un parere legale pro veritate in merito alla possibilità di assentire dal punto di vista urbanistico ed edilizio l'istanza presentata. L'avvocato deduceva che la domanda di nuovo permesso di costruire non poteva essere assentita dal momento che l'intervento progettato doveva essere qualificato come nuova costruzione, e non come intervento di ristrutturazione edilizia, pertanto vietato in zona bianca. Evidenziava che l'interesse preminente che aveva l'Amministrazione comunale, e che l'Amministrazione comunale doveva soddisfare è quello della riqualificazione urbanistica della

zona F9, nell'interesse collettivo e alla certezza del diritto e in quello del singolo circa la possibilità di adeguata e razionata utilizzazione della proprietà, di cui va revisata la lesione risarcibile. In data 27.12.2012, i coniugi convenivano in giudizio il cessato Comune di Presicce dinanzi al tribunale di Lecce, formulando una richiesta di risarcimento danno morale ed economico patito a seguito del provvedimento di annullamento in autotutela del 22.06.2005, a firma dell'allora responsabile dell'ufficio tecnico con il quale era disposto l'annullamento del permesso di costruire. Nel corso del giudizio civile a tutt'oggi pendente, anche su invito del Giudice titolare della controversia, le parti hanno rappresentato concordemente l'opportunità di addivenire a una soluzione bonaria della medesima, attraverso una ridefinizione e riqualificazione della zona F9 del PRG vigente. Il Comune di Presicce Acquarica quindi intende procedere alla riqualificazione urbanistica dell'area su cui insiste il lotto di terreno, attualmente destinata a zona F9 di interesse generale per manifestazioni e spettacoli all'aperto, mercato settimanale con vincolo decaduto per decorso del quinquennio ex articolo 2 della legge 1187 del 1968. L'area risulta infatti ubicata nella immediata vicinanza e adiacenza del centro abitato, e dotata di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e quindi presenta una chiara vocazione edificatoria, anche in ragione del fatto che il Comune ha dimostrato in questi anni di non avere interesse alla reiterazione del vincolo espropriativo. Appare pertanto soddisfacente dei pubblici come dei privati interessi ritipizzare la zona, F9 a zona C9, dal momento che il lotto di terreno è perfettamente integrato nelle maglie edificate del centro urbano e dei servizi di Presicce Acquarica. Veniva pertanto conferito l'incarico all'architetto Zecca in qualità di pianificatore territoriale, a redigere la riqualificazione urbanistica in variante puntuale, al PRG vigente del Comune di Presicce, al PRG del Comune di Presicce e all'interno del comparto F9, e la variante proposta comporta una modifica al PRG vigente, con la riclassificazione a cosiddetta zona C9-16A sub comparto 1, relativamente alla porzione del comparto originario, localizzata nella parte superiore delimitata da via Borsellino, via degli Angeli, e l'otto edificato intercluso identificata catastalmente sui fogli di mappa. Negli allegati alla presente alla proposta di delibera si attestano le condizioni di esclusione della sottoponibilità della procedura, alla VAS. Viene redatta una relazione generale mediante tavola unica, unitamente a una relazione generale, che riprende puntualmente quanto precedentemente esposto nel corpo della delibera, allegata anche la relazione paesaggistica, le cosiddette norme tecniche attuative che indicano quello che può essere realizzato, e eseguito anche, infine, la verifica standard urbanistici sullo stralcio al PRG. Alla luce di quanto esposto e considerato che la presente variante non costituisce il riconoscimento di responsabilità da parte dell'ente in relazione al contenzioso pendente, configurandosi esclusivamente quale esercizio della potestà pianificatoria, e posto che l'efficacia della

presente variante resta subordinata all'approvazione definitiva da parte della Regione Puglia, chiedo che la sua estesa proposta di delibera sia approvata all'unanimità dei presenti.



VOTAZIONE

Chiamo la votazione per alzata di mano favorevoli? Tutti. Contrari, astenuti nessuno.
Sull'immediata eseguibilità



VOTAZIONE

favorevoli? Tutti. Contrari, astenuti nessuno.